



COMUNE DI PAZZANO

89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria

Cod. Fisc. 81001230804

p.za IV Novembre snc c.a.p. 89040 – tel 0964731090 Fax 0964731557

www.comune.pazzano.rc.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Prima convocazione Seduta straordinaria e urgente

N. 33 di registro Del 27/12/2019	Oggetto: Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Approvazione
---	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **16.05** nella sala delle adunanze consiliari in seduta straordinaria e urgente di prima convocazione.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

COGNOME E NOME	P/A	COGNOME E NOME	P/A
<i>Taverniti Alessandro</i>	Si	<i>Murace Antonietta</i>	si
<i>Verdiglione Salvatore</i>	Si	<i>Marrapodi Mario</i>	Si
<i>Gallo Tiziano</i>	Si	<i>Spagnolo Lucia</i>	no
<i>Chiodo Bruno</i>	Si	<i>Coniglio Maria Antonietta</i>	no
<i>Valenti Francesco</i>	Si	<i>Tassone Sergio</i>	Si
<i>Graziani Maria Pia</i>	no		

presenti	08	assenti	03
----------	----	---------	----

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diana Maria Rosa

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Taverniti Alessandro** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, Geom. Francesco Salerno ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali - ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, dott. Antonio Muscari ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali - ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

Relazione sull'argomento il Sindaco.
Alle ore 16/10 entra in aula il Consigliere Murace Antonietta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che l'art. 198 del D.lvo 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabilendo in particolare:

- disposizione per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Ravvisata pertanto la necessità che l'Ente adotti un regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti che disciplini:

- le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere ed incentivare il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile con la gestione dei rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero o smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- le norme che stabiliscano un adeguato sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle norme regolamentari;

Visto il "Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani" predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo composto da numero 39 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il "Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani" predisposto dall'amministrazione comunale composto da numero 39 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



COMUNE DI PAZZANO

89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81001230804
p.za IV Novembre snc c.a.p. 89040 – tel 0964731090 Fax 0964731557
www.comune.pazzano.rc.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/12/2019

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e Principi generali

Art. 2- Definizioni

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Art. 4 – Assimilazione dei rifiuti special

Art. 5- Divieti ed obblighi generali

Art. 6- Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

Art. 7- Riutilizzo dei rifiuti urbani

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 8 – Criteri organizzativi e gestionali

Art. 9 Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

Art.10 – Servizio di raccolta “Porta a porta”

Art.11 – Gestione della frazione “verde”

Art.12 – Gestione della frazione “organico”

Art.13- Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

Art.14 – Gestione della frazione “carta”

Art.15 – Gestione della frazione “imballaggi leggeri”

Art.16 – Gestione della frazione “vetro”

Art.17 – Gestione della frazione “residuo”

Art.18 – Gestione dei rifiuti ingombranti

Art.19- Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Art.20- Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

Art.21- Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

Art.22 – Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

Art.23. Altre raccolte differenziate

Art.24 – Campagna di sensibilizzazione, controllo e informazione

Art.25 – Centri di raccolta

Art.26 – Accesso ai centri di raccolta

Art.27 – Raccolta differenziata all’interno delle utenze non domestiche

Art.28 – Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

Art.29- Cestini stradali

Art.30 – Raccolta rifiuti abbandonati

Art.31 – Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico

Art.32 – Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

Art.33 – Spazzamento

Art.34 – Spazzamento delle foglie

CAPO III GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art.35 - Modalità di gestione

Art.36 – Disposizioni diverse

CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Art.37- Controlli ed accertamenti

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nonché le relative procedure per il controllo e il rispetto delle norme in esso contenute ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 –Parte IV e s.m.i..
2. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto e trattamento, nonché di deposito temporaneo, raggruppamento temporaneo in area attrezzata costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.
3. I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
 - a. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b. Deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
 - c. Devono essere salvaguardate flora e fauna;
 - d. Devono essere evitati inconvenienti causati da rumori e odori;
 - e. Deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) **“utente”**: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
 - b) **“utenze condominiali”**: quelle riferite ad edifici nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo e ove vi sono più di quattro utenze;
 - c) **“utenze singole”**: quelle riferite ad edifici nei quali ogni utenza dispone di propri contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti. Si tratta di tutte le utenze che vivono in case sino a quattro utenze e di tutte quelle che chiedono di essere trattate come utenza singola;
 - d) **“utenze domestiche”**: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - e) **“utenze non domestiche”**: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
 - f) **“Gestore”**: il Comune di Pazzano ovvero, in caso di gestione affidata a terzi, il soggetto incaricato dal Comune di Pazzano (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
 - g) **“produttore”**: l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
 - h) **“detentore”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - i) **“raccolta differenziata”**: le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
 - j) **“raccolta domiciliare”**: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta “porta a porta”;
 - k) **“raccolta di prossimità”**: isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti da utenze per le quali il gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare

i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;

- l) **“raccolta su chiamata”**: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
- m) **“raccolta”**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- n) **“spazzamento”**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- o) **“conferimento”**: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- p) **“centro di raccolta”**: area presidiata e recintata, autorizzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati;
- q) **“trasporto”**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- r) **“smaltimento finale”**: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- s) **“imballaggio”**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utente e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- t) **“imballaggio primario”**; imballaggio concepito in modo da costituire un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- u) **“imballaggio secondario”**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita: Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- v) **“imballaggio terziario”**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- w) **“materiali riciclabili”**: tutti i materiali riutilizzabili e o oggetto di raccolta differenziata;
- x) **“residuo”**: frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile.
- y) **“compostiera”**: contenitore idoneo alla produzione domestica di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuati direttamente dal produttore presso la propria utenza.

Art.3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (e delle relative pertinenze quali rampe) ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 188, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali,
- e) i rifiuti da attività di servizio;
- f) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- g) i rifiuti da attività sanitarie;
- h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- j) il combustibile derivato da rifiuti.
- k) 5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006.

Art. 4

Assimilazione dei rifiuti speciali

1. Il Comune determina, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo. I rifiuti speciali rientranti tra quelli assimilati secondo le modalità di cui al comma precedente, sono oggetto di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento alla stessa stregua dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.

Art. 5

Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. E' vietato gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio del Comune di Pazzano qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. E' fatto divieto a chiunque non autorizzato di effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite combustione.
4. I divieti previsti nei commi 2 e 3 del presente articolo vigono inoltre per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, i torrenti, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni ecc. di canali e fossi. In caso di inadempienza il Sindaco dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
5. E' vietato:
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;

- b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
- c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non correttamente separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
- d) L'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e) l'esposizione di sacchetti e/o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, prima delle ore diciotto della sera antecedente il giorno di raccolta ed altresì il mancato ritiro dei suddetti contenitori dopo le ore venti del giorno di raccolta;
- f) Il ribaltamento, lo spostamento o il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti (cassonetti, sacchetti e cestini), eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive);
- g) L'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- h) Il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- j) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;
- k) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- l) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

6. Non è considerato abbandono:

a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;

b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;

c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienico sanitario o danno all'ambiente.

7. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 6

Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti urbani alla fonte in conformità al Piano Regionale di riduzione dei rifiuti.
2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

3. Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

Art. 7

Riutilizzo dei rifiuti urbani

1. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni.
2. A tale scopo il Comune, in collaborazione con il Gestore e le Associazioni di volontariato, promuove l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche, tra cui le feste del riuso. In tali feste ogni cittadino può portare beni e materiali in buono stato di conservazione, funzionanti e puliti che sono esposti, suddivisi per tipologia, per essere ritirati da altri cittadini. Per evitare il ritiro indiscriminato di oggetti da parte di pochi cittadini è stabilito che ognuno può prelevare durante l'orario di apertura della festa un limite massimo di oggetti (indicativamente cinque oggetti). L'acquisizione senza limite di oggetti può avvenire solo a chiusura della festa. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART.8

Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
2. Il Comune quando non provvede direttamente, si avvale di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni di:
 - a) Gestione dei rifiuti urbani;
 - b) Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singoli fasi;
 - c) Pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - d) Attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;
 - e) Organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
 - f) Definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
 - g) Attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni da raccogliere da parte degli utenti, come concordato con il Comune;

Il Comune promuove, direttamente o in accordo con il Gestore, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

3. Il Comune direttamente ovvero in accordo con il Gestore, può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione del servizio, miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi. In particolare possono essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti a seconda della zona e delle necessità o stabilite diverse frequenze di raccolta, possono essere inoltre attivate raccolte specifiche per determinate categorie di utenze (ad esempio la raccolta dei pannolini e pannoloni su richiesta).

4. Il Comune, ovvero il Gestore, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare di quelle ecologiste.
5. Il Comune direttamente, ovvero il Gestore in accordo con il Comune, attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
 - a) Raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta";
 - b) Raccolta di prossimità per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta"
 - c) Raccolta su chiamata, fissando l'appuntamento all'apposito servizio comunale ovvero del Gestore;
 - d) Conferimento da parte dell'utente presso centro di raccolta.

Art. 9

Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale ammassa in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'Art.5 del presente regolamento.
5. E' vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:
 - a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci)
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per il rifiuto "residuo";
 - e) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - f) rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
 - g) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta di cui al successivo art. 25 e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:
 - a) consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b) collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - c) rispettano le modalità di raccolta definite dal Gestore.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 10
Servizio di raccolta “porta a porta”

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministrazione del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.
2. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, negli spazi individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
3. E' vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati, fatto salvo quanto previsto all'art.12 del presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.
4. I sacchi a perdere sono distribuiti dal Gestore secondo le modalità opportunamente definite con il Comune. Il Gestore effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.
5. Nel caso in cui il cittadino ha causato la rottura dei sacchetti o non li ha idoneamente chiusi ed a questo consegue lo spargimento del contenuto in prossimità del punto di raccolta, è il cittadino stesso che pulisce la zona interessata. Nel caso in cui l'imbrattamento è causato dagli operatori del servizio, sono invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.
6. I titolari delle utenze espongono, direttamente o mediante un loro incaricato, i contenitori ed i sacchi su strada nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta e secondo le modalità prestabilite dal Gestore. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari di cui sopra e per un periodo di tempo superiore a quello di cui al precedente articolo 5, comma 2 lettera e).
7. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento. L'amministratore condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta, in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti. Tale servizio di ritiro opzionale e riconsegna dei contenitori, anche su spazio privato, è gratuito se i contenitori e i sacchi sono posti ad una distanza inferiore ai 15 metri rispetto all'ingresso e a pagamento in tutti gli altri casi, secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
8. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di suolo pubblico. Non possono essere

- accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.
9. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente sono mantenute pulite dal condominio e o ditta. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: " I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. di via o P.ZZA_____". La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio.
 10. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore. In tal caso gli spazi per il collocamento dei contenitori sono predisposti a cura e spese del Gestore. Per gli utenti che vivono in insediamenti sparsi, ubicati al di fuori della zona in cui si effettua il servizio di raccolta, può essere valutata l'applicazione di una riduzione tariffaria secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.
 11. Alle utenze presenti sul territorio comunale e a quelle che si insediano, a cura del Gestore, è fornito un Kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste nel regolamento.
 12. I contenitori sono dati in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.
 13. Nel caso di edificio in cui sono presenti più utenze domestiche singole, le stesse possono chiedere al Gestore della raccolta di conferire le frazioni differenziabili in contenitori comuni. La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui possono accedere esclusivamente le utenze che lo hanno richiesto, è concessa nei casi in cui sulla proprietà privata sono presenti spazi sufficienti per il collocamento dei contenitori.
 14. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio a pagamento per il lavaggio dei contenitori secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
 15. Per alcune frazioni dei rifiuti urbani (es. ritiro rifiuti ingombranti ecc.) il servizio può essere attuato a pagamento su chiamata, con richiesta al numero telefonico portato a conoscenza dell'utente.
 16. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato il servizio di raccolta.
 17. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 11

Gestione della frazione "verde"

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13, è effettuato con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta secondo le modalità e quantità definite dal Gestore in accordo con il Comune;
 - b) mediante un servizio di ritiro a domicilio a pagamento con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.

2. E' vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto "residuo" o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.
3. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 12

Gestione della frazione "organico"

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico- alberghiere etc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana o in alternativa presso il centro di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata.
3. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore, da portare all'interno di specifici contenitori. La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Gestore, in accordo con il Comune, avviene in numero adeguato per ciascuna utenza. In alternativa gli utenti possono utilizzare per il conferimento dei rifiuti umidi altri sacchetti purché compostabili.
4. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, i sacchetti sopra indicati, possono essere collocati in un mastellino da sottolavello che è assegnato in comodato d'uso da parte del Gestore del servizio a tutte le utenze domestiche.
5. Le cassette in legno possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei contenitori per l'organico nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.
6. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto i quali di norma sono svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche.
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
8. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori di volumetria maggiore o uguale a centoventi litri è effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre il lavaggio e l'eventuale sanificazione degli altri contenitori spetta alle utenze stesse.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 13

Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tariffa, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fiorerie etc.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio,

- composter etc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
 5. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:
 - a) Una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b) Un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) Un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
 6. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento (tassa sui rifiuti qualunque sia la sua denominazione) tramite la presentazione dell'apposito modulo, ritirato presso l'ufficio tributi del Comune di Pazzano o scaricabile dal sito istituzionale, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e pertanto non vengono dotati dei contenitori/sacchetti a tal scopo previsti. Il servizio del verde viene consentito solo in casi eccezionali (grosse potature e quantitativi/tipologie di essenze non facilmente compostabili). Gli uffici comunali preposti effettueranno i dovuti controlli per verificare l'effettiva possibilità di applicazione della riduzione.
 7. Chi viola le disposizioni del presente articolo oppure, pur essendo convenzionato per il compostaggio domestico e usufruendo quindi di uno sconto sulla tariffa, conferisce rifiuti organici è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00 a

Art. 14

Gestione della frazione "carta"

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta non è effettuata. In caso di più giorni di festa consecutivi è comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato, per le utenze condominiale e le utenze non domestiche con grossa produzione di carta.
3. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta.
4. E' vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.
5. Le utenze non domestiche che producono quantitativi di carta e di cartone non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato provvedono al conferimento:
 - a) diretto da parte del produttore ai centri di raccolta di cui all'art. 25;
 - b) mediante un servizio di ritiro a domicilio con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
6. Per le utenze non domestiche con produzione di grossi quantitativi di cartone può essere prevista una raccolta specifica "porta a porta";

7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 15 **Gestione della frazione “imballaggi leggeri”**

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, in materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande), debitamente puliti e/o sciacquati, tali rifiuti sono invece da considerarsi “residuo”, nel caso in cui presentano evidenti residui, non trattabili, putrescibili e non putrescibili.
2. La raccolta delle frazioni “imballaggi leggeri” è effettuata prevalentemente con il sistema “porta a porta” con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. La frequenza è adattata ed incrementata soprattutto per le utenze selezionate caratterizzate da una produzione elevata di questi materiali.
3. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata, è però previsto il recupero secondo un calendario settimanale prestabilito e anticipatamente comunicato.
4. I rifiuti denominati “imballaggi leggeri” sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti ben chiusi, distribuiti gratuitamente all’utenza domestica dal Gestore. I sacchetti sono esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. E’ vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metalli non hanno funzione di imballaggi.
7. Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei sacchi per gli imballaggi leggeri nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 16 **Gestione della frazione “vetro”**

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro (quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere).
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema “porta a porta” con frequenza non inferiore ad un ritiro ogni due settimane o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di appositi contenitori di grande volumetria o di una maggiore frequenza di raccolta.
3. E’ vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 17
Gestione della frazione “residuo”

1. La raccolta della frazione “residuo” dei rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema “porta a porta” con frequenza settimanale.
2. La raccolta dei rifiuti denominati “residuo” (frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile) avviene:
 - a) Per le utenze singole e le utenze non domestiche diverse da quelle di cui al successivo comma 3 all’interno di contenitori personalizzati dotati di transponder (microchip per la tracciabilità dell’utente) per la registrazione del numero di svuotamenti;
 - b) Per le utenze condominiali, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera b bis) in appositi sacchetti ben chiusi, da ritirare obbligatoriamente da ciascuna utenza secondo le modalità definite annualmente dal Gestore in accordo con il Comune. Il numero di sacchi costituenti la dotazione minima è contabilizzato dal Gestore. I sacchi sono esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze. Il Gestore, in accordo con il Comune, può provvedere la fornitura di sacchetti dotati di transponder per la contabilizzazione del numero di sacchetti conferiti da ciascuna utenza al servizio di raccolta;

b bis) in relazione alle esigenze di gestione il Comune in accordo con il Gestore, in alternativa da quanto disciplinato alla precedente lettera b), può individuare particolari tipologie fra quelle condominiali, in cui ciascuna utenza sarà dotata di singoli contenitori con transponder;

In alternativa:

 - c) Qualora estesa a tutte le utenze l’amministratore di condominio può richiedere per ciascuna di essere un contenitore dotato di transponder;
 - d) Qualora il condominio, sulla base di conforme deliberazione dell’assemblea condominiali resa nei termini di legge, chiede al Gestore che il rifiuto residuo prodotto dall’intero condominio sia conferito cumulativamente, la quota variabile della tariffa rifiuti è calcolata sull’ammontare del rifiuto residuo complessivamente prodotto ed è dovuta dal condominio stesso.
3. Il Gestore può valutare la fornitura di sacchetti anche ad utenze non domestiche con ridotta produzione di rifiuto “residuo” e prive di spazi per il posizionamento dei bidoni. Per le utenze di zone aventi peculiarità territoriali (es. centro storico) può essere imposto dal Gestore il conferimento del rifiuto “residuo” in contenitori ad accesso controllato, posti su aree pubbliche.
4. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 18
Gestione dei rifiuti ingombranti.

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivati dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - a) centro di raccolta;
 - b) ritiro su appuntamento.
3. La consegna presso il centro di raccolta può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal Gestore, che ne determina la tariffa, ai sensi del regolamento del Centro di raccolta.
4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.
5. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'interno della proprietà privata e non sulla pubblica via.

Chi viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 19

Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE.
2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura del detentore ad uno dei seguenti soggetti:
 - a) Al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali;
 - b) Ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
3. Il Gestore in accordo con il Comune assicura ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 89,00 a € 534,00.

Art. 20

Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i centri di raccolta. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 - a) Le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore e a cura del Gestore, all'interno dei punti di vendita delle pile e delle batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone.
 - b) Gli oli vegetali esausti e gli indumenti usati di produzione domestica, vengono conferiti negli appositi contenitori posizionati in area pubblica accessibile.
 - c) I farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma

all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i centri di raccolta;

- d) Gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente comunicate.
3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 21

Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, (ad es. bombolette spray, prodotti cosmetici, prodotti usati in agricoltura, vernici, colle, diluenti, solventi etc) sono conferiti dagli utenti presso i centri di raccolta, secondo le modalità comunicate dal Gestore e condivise con il Comune.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art.22

Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, possono essere conferiti presso i centri di raccolta in modeste quantità o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 23

Altre raccolte differenziate

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, del centro di raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 24

Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione e incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Il Comune può promuovere autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre

possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 25

Centri di raccolta

1. Il centro di raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito regolamento.
2. I centri di raccolta possono essere di due tipologie;
 - a) centri di raccolta materiale (CRM)
 - b) centri di raccolta zonale (CRZ)
3. Al centro di raccolta possono essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunatamente integrabili con altre in relazione a tale effettive necessità:
 - a) verde;
 - b) organico;
 - c) carta;
 - d) cartone,
 - e) plastica,
 - f) imballaggi leggeri;
 - g) vetro;
 - h) legno;
 - i) ingombranti
 - j) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - k) olii;
 - l) inerti;
 - m) materiali ferrosi e non;
 - n) rifiuti urbani pericolosi (RUP)
 - o) abiti
 - p) altri rifiuti.

Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regolamento.

4. Ai centri di raccolta non può essere conferito il rifiuto “residuo”.
5. L’orario e il regolamento che disciplina l’accesso e la gestione del centro di raccolta sono adottati a cura del Gestore, in accordo con il Comune.
6. Gli utenti possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.
7. Il centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine.
8. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all’interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

Art. 26

Accesso al centro di raccolta

1. Le utenze domestiche possono accedere a tutti i centri di raccolta, sia CRM che CRZ, eventuali tariffe, per i rifiuti ingombranti, verranno stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.

2. Le utenze non domestiche possono accedere a pagamento, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs, n.152 del 2006 e del D.M. 01/02/2018 del Ministero dell'Ambiente, secondo formulario e tipologia, al CRZ. In alternativa possono accedere gratuitamente con i rifiuti non pericolosi, compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e nel limite di un metro cubo al giorno per ciascuna tipologia di rifiuto, ai CRM individuali allo scopo e opportunamente pubblicizzati dal Gestore e dal Comune.

Art. 27

Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, uffici pubblici, presidi sanitari, ambulatori o poliambulatori, case albergo, scuole, impianti sportivi, auditorium, ecc, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.
3. I gestori di pubblici servizi quali i bari, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, i chioschi e simili, promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta", residui alimentari).

Art. 28

Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Solanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale, mediante la sottoscrizione delle convenzioni per la gestione dei rifiuti d'imballaggio con i Consorzi della filiera CONAI previste nell'accordo CNI- CONAI: COMIECO (imballaggi carta e cartone), COREPLA (imballaggi plastica), RILEGNO (imballaggi in legno), COREVE (imballaggi in vetro), CIAL, RICREA (imballaggi metallici: alluminio e acciaio) e quelle previste da altri consorzi di filiera.

Art. 29

Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento è effettuato dal Comune, ovvero dal Gestore, secondo le effettive necessità, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.

Art. 30

Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dal Comune, ovvero dal Gestore, nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Il fogliame raccolto è accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

3. La raccolta delle foglie, degli aghi, dei ramoscelli e dei frutti caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti è eseguita dal proprietario delle piante. E' responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piombatura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.

Art. 31

Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche si provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini stradali sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite dal Comune.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.

Art. 32

Raccolta rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.
2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi.
3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno dei responsabili.

Art. 33

Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico

1. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
2. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è comunicato al Servizio forestale competente o, in alternativa, alla Sezione locale dei cacciatori.
3. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo di rimozione e dello smaltimento, alternativamente presso ditta specializzata o mediante seppellimento in terreno in aree già individuate dal Comune o in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 34

Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, mantengono pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta.
2. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 35

Modalità di gestione

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, comunitaria, statale e regionale.

Art. 36

Disposizioni diverse

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spezzamento e pulizia da parte del Comune o del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. I proprietari di animali (o chi ne ha custodia momentanea) sono responsabili degli imbrattamenti di suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali. È fatto obbligo per coloro che conducono animali in luogo pubblico di rimuovere gli escrementi e pulire immediatamente. In caso di mancata pulizia verrà applicata una sanzione amministrativa. Durante la circolazione dei cani i proprietari (o chi ne ha la custodia momentanea) devono dimostrare la detenzione di idonei strumenti per la rimozione degli escrementi.
4. Chi viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 37

Organi di vigilanza e controllo

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generali all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatore sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di polizia locale. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

1 bis. All'accertamento delle violazioni delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia possono procedere anche i dipendenti del soggetto Gestore del Servizio, appositamente nominati con decreto del Sindaco che, per lo svolgimento di tale mansione, attribuisce agli stessi il ruolo di pubblico ufficiale.

1 ter. I controlli di cui al presente articolo possono essere effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienza nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

Art. 38 **Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizione del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n.152 del 2006 e da altre normative del settore, nel rispetto degli artt. 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18/08/2000 n.267, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata, riassunte nella tabella sottostante, con le modalità e le forme previste dal regolamento comunale per l'applicazione e la rateizzazione delle sanzioni amministrative di competenza del Comune.

Articolo	Rubrica articolo – ed eventuali note	Minimo	Massimo
Art.5 co.5	Divieti e obblighi generali	27	162
Art.5 co.7	Divieti e obblighi generali – rifiuti speciali	54	324
Art.7 co.2	Riutilizzo dei rifiuti urbani- feste del riuso	27	162
Art.9 co.7	Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	27	162
Art.10 co.9	Servizio di raccolta “porta a porta”	54	324
Art.11 co.4	Gestione della frazione “verde”	27	162
Art.12 co.9	Servizio di raccolta “porta a porta”	54	324
Art.12 co.9	Gestione della frazione “organico”	27	162
Art.13 co.6	Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	54	324
Art.14 co.8	Gestione della frazione “carta”	27	162
Art. 15 co.8	Gestione della frazione “imballaggi leggeri”	27	162
Art. 16 co.5	Gestione della frazione “vetro”	27	162
Art 17 co.6	Gestione della frazione “residuo”	27	162
Art.18 co.6	Gestione dei rifiuti ingombranti	54	324
Art.19 co.4	Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed Elettroniche)	89	534
Art.20 co.4	Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani	54	324
Art.21 co.2	Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale	54	324
Art.22 co.2	Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie	27	162
Art.36 co.4	Disposizioni diverse	27	162

Art 39

ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. Sono revocati gli articoli di norme e Regolamenti Comunali che risultano con esso in
conflitti incompatibili

COMUNE DI PAZZANO

Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani

IL SINDACO PRESIDENTE
Taverniti Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Il funzionario responsabile del servizio Geom. Francesco Salerno	parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Il funzionario responsabile del servizio dott. Antonio Muscari
---	---

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata: pubblicata
all'albo pretorio on – line www.comune.pazzano.rc.it

Numero	Data
445	31/12/2019

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

	Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
	Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Pazzano

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firme sostituite con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993